
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: chiarimenti su riconvenzionale e *reconventio reconventionis*

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.03.2016, n. 6155

...omissis...

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. - Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva escluso l'ammissibilità della domanda riconvenzionale, nonostante che essa dovesse integrare una "reconventio reconventionis"⁴, posto che era stata giustificata dall'ampliamento del thema decidendum determinato dalle difese dell'opponente la quale aveva comunque accettato il contraddittorio.

1.2. - Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.

Ne consegue che è inammissibile la domanda riconvenzionale, proposta dall'opposto, e tale inammissibilità deve essere rilevata di ufficio. Nella specie, deve escludersi la "reconventio reconventionis", invocata dall'opposto, nel senso che la domanda dei compensi pretesi in relazione ad attività professionali ulteriori e diversi non era giustificata dalla posizione processuale della controparte la quale si era limitata a formulare mere difese volte a contrastare la pretesa azionata con il ricorso per decreto, avendo sostenuto che il credito oggetto della ricognizione di debito non era riferibile al solo compenso dovuto per il rapporto dedotto in giudizio ma al complesso della attività svolte dal legale nel suo interesse.

D'altra parte, per i giudizi promossi dal 30 aprile 1995, come quello in esame, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. , nel testo di cui alla "novella" di cui alla L. n. 353 del 1990 , per cui la novità della domanda deve essere rilevata di ufficio dal giudice e non assume rilievo l'accettazione del contraddittorio della controparte.

2.1.- il secondo motivo censura la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello.

2.2. L'esame del motivo va rinviato all'esito dell'esame del ricorso incidentale.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. L'unico motivo deduce che, come ritenuto dal tribunale, la frase "sta bene provvederò" non poteva configurare ricognizione di debito;

pertanto, sarebbe stato onere probatorio dell'attore dimostrare il conferimento dell'incarico di reperire acquirenti o conduttori relativamente all'immobile in Ventimiglia e, quindi, l'effettiva attività espletata in esecuzione dell'incarico: peraltro, in ogni caso, la istruttoria esperita aveva consentito di escludere la esistenza del rapporto fondamentale.

1.2. Il motivo è fondato.

Occorre premettere che: a) il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto al diritto al compenso preteso xxxxxxxxx limitatamente alle prestazioni professionali oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo opposto; b) la sentenza ha respinto la opposizione proposta dalla cccccc sul rilievo che vi sarebbe stata ricognizione di debito - confermata dalla condotta processuale tenuta dall'opponente - che, pur facendo riferimento anche ad altri rapporti professionali intercorsi con l'opposto, sarebbe stata evidentemente

comprensiva del credito azionato nel presente giudizio.

Orbene, i Giudici non hanno minimamente preso in esame le deduzioni formulate dall'opponente con riferimento alle risultanze probatorie dalle quali, secondo l'appellante incidentale, sarebbe stata superata la presunzione legale dettata dall'art. 1988 c.c., che produce la sola inversione dell'onere probatorio, essendo il debitore tenuto a dimostrare la inesistenza del debito. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente laddove non ha compiuto alcuna verifica circa la inesistenza o meno del rapporto fondamentale, relativamente alle prestazioni professionali oggetto del presente giudizio, al quale peraltro sono, come accennato, del tutto estranee le questioni in merito ad altri rapporti professionali eventualmente intercorsi fra le parti.

Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova:

ne consegue che il secondo motivo del ricorso principale e dell'incidentale sono assorbiti.

p.q.m.

Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo del principale e dell'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2016